

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI (ART. 96 DECRETO CURA ITALIA)

Il Decreto Cura Italia riconosce (per ora, e salvo successivi interventi, “*una tantum*” per il mese di marzo) un’**indennità di euro 600,00** in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m. del T.U.I.R. (i c.d. “compensi sportivi dilettantistici”).

L’indennità è fruibile sia da parte dei titolari di rapporti di **co.co.co amministrativo/gestionale** che dei c.d. “**sportivi dilettanti puri**”, in possesso della sola **lettera di incarico**. Essa “non concorre alla formazione del reddito” e quindi, riteniamo, nemmeno ai fini della determinazione del “plafond” dei 10.000 euro annui di cui all’art. 69 del T.U.I.R.

Per la richiesta del contributo occorrerà presentare apposita domanda alla società “Sport & Salute SPA”.

La fruizione del contributo **non è immediata** ed è sottoposta a **diverse condizioni**.

Non è immediata in quanto è previsto un **apposito decreto del MEF**, che dovrà essere emanato entro 15 giorni, e che disciplinerà modalità di presentazione delle domande, criteri di gestione del plafond di 50 milioni e le forme di controllo e monitoraggio, anche sulla base dei dati risultanti dal “Registro CONI”;

Le **condizioni** per poter presentare la domanda sono le seguenti:

- che il **rapporto di collaborazione sportiva sia “già in essere alla data del 23 febbraio 2020”**. L’emanando decreto Mef dovrà chiarire come tale requisito possa essere comprovato, stante l’assenza (salvo che per i rapporti di Co.Co.Co Amministrativo Gestionale) di comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego;
- che **il beneficiario non percepisca altro reddito di lavoro**. Tale condizione dovrà essere confermata da un’**autocertificazione del richiedente**. Ciò comporta che la richiesta dell’indennità potrà essere operata dai soli collaboratori sportivi che svolgano esclusivamente l’attività sportiva dilettantistica. Il richiamo ai redditi di lavoro potrebbe lasciare intendere che i soggetti che percepiscono redditi di diversa natura (redditi derivanti da pensioni, partecipazione in società, di capitale, da locazione ecc.) possano richiedere l’indennità, ma tale ipotesi appare in contrasto con la *ratio* della norma e dovrà essere chiarita dal Mef;
- la società **Sport e Salute s.p.a.**, “sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)” istruisce le domande secondo **l’ordine cronologico di presentazione**;
- pur non essendo precisato nel decreto (ma lo sarà probabilmente nel decreto Mef) è probabile – e comunque coerente con le finalità della norma - che lo sportivo che intenda richiedere l’indennità operi in favore di **a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al Registro CONI**, e che sia in possesso di tesseramento con validità in corso (su quest’ultimo aspetto sussiste peraltro più di un dubbio, come si dirà più avanti). Ciò potrebbe comportare l’inammissibilità della domanda da parte dei **soggetti non tesserati** (ad es. dirigenti che percepiscono rimborsi spese forfettari – in quanto dirigenti accompagnatori o in forza di altre funzioni).

Poiché l'indennità sarà erogata entro il limite complessivo (a livello nazionale) di **50 milioni di €**, che rappresentano la dotazione a tal fine attribuita alla società Sport e Salute s.p.a, è molto probabile che ciò significhi che saranno soddisfatte solo le prime domande che perverranno in ordine cronologico.

Sarà quindi probabilmente organizzato un "click day", in modalità telematica, **al quale dovranno partecipare i singoli sportivi richiedenti l'indennizzo** (e non le ASD/SSD in favore delle quali gli sportivi operano) secondo le modalità tecniche che saranno chiarite nell'emanando decreto Mef.

Dovranno essere chiariti alcuni **dubbi** relativi a situazioni particolari, quali, ad esempio:

- l'istruttore sportivo sprovvisto di qualifica riconosciuta dall'Organismo di Affiliazione di riferimento del sodalizio sportivo per il quale opera, e che, quindi, potrebbe non essere tesserato, ma che agisce sotto la direzione di un tecnico qualificato, potrà richiedere l'indennizzo? Crediamo, e auspichiamo, che la risposta possa essere affermativa, ma il richiamo fatto dal Decreto al Registro CONI suscita delle perplessità.
- il collaboratore sportivo che, in relazione al mese di marzo, ha già percepito il proprio compenso, potrà presentare la domanda? Riteniamo di poter dare risposta positiva, perché l'indennizzo è forfettario e destinato a coprire la perdita di reddito determinata dalla pandemia che, presumibilmente (e purtroppo) non limiterà i suoi effetti al mese di marzo;
- il collaboratore il cui compenso forfettario è fissato a livelli inferiori ai 600 € (ad es. 100 € mensili), potrà richiedere il contributo per intero? Riteniamo di poter dare risposta positiva, per i medesimi motivi sopra evidenziati;
- rientreranno gli atleti? E, in caso di risposta positiva, posto che nel concetto di attività sportiva dilettantistica sono comprese anche attività di alto livello (es. pallavolo di serie A), i cui atleti percepiscono compensi anche molto elevati, anche questi soggetti potranno richiedere il contributo? Temiamo di sì, anche se auspichiamo che chi si trova in tale condizione si astenga dal richiedere un'indennità destinata a sostenere chi si trova in difficoltà finanziaria;
- i soggetti che hanno un rapporto in corso al 23/02/2020 ma che avrebbero espletato la propria opera solo successivamente (ad es. gli istruttori dei centri sportivi estivi) potranno presentare domanda? Anche in questo caso, probabilmente, la risposta potrebbe essere tecnicamente positiva.

In attesa del decreto del Mef, per cercare di guadagnare tempo ed arrivare preparati al Click Day, riteniamo opportuno che i **collaboratori sportivi interessati** al provvedimento preparino, al fine di poter comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione, la **seguinte documentazione** (fra le ipotesi che si stanno formulando c'è la possibilità che il decreto del Mef richieda di trasmetterne solo una parte, ma di tenere a disposizione il resto per eventuali successivi controlli):

- Copia delle lettere di incarico/contratti in essere per la corrente stagione sportiva;
- Copia delle quietanze/ricevute di incasso di tali compensi con data antecedente il 23/02/2020;
- (se esistente) copia del verbale del C.D. o dell'assemblea del sodalizio di determinazione dei compensi;
- (se esistente) Copia del tesseramento;

- Copia del certificato di iscrizione al Registro CONI del sodalizio sportivo in favore del quale operano, con indicazione del numero di affiliazione del sodalizio stesso c/o la FSN/EPS/DSA di riferimento per verifica <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>);
- Attestazione da parte del legale rappresentante del sodalizio della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23.02.2020.

È altresì opportuno che i singoli sportivi richiedenti verifichino di essere nelle **condizioni tecnico/informatiche** necessarie per poter partecipare al Click Day (disponibilità di un pc/connesione ad internet affidabile/possesso di indirizzo pec in corso di validità (opportuno) o, quantomeno, di indirizzo mail operativo).

Si allega facsimile di AUTOCERTIFICAZIONE DI PREESISTENZA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

AUTOCERTIFICAZIONE DI PREESISTENZA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 DI NON PERCEZIONE di altro REDDITO DA LAVORO ALLA DATA del 23 FEBBRAIO 2020

Spett.le Sport e Salute s.p.a.

Piazza Lauro de Bosis, 15

00135 – Roma

P.I. 07207761003

T. +39 0636851 - F. +39 0632723792 - F. +39 0632723793

E-mail: curaitalia@sportosalute.eu

Il sottoscritto/a..... nato a Milano il 11/03/2020, residente a Via xxxx, xxxx - xxxx Milano Codice Fiscale..... . sotto la propria responsabilità in relazione all'articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Cura Italia"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/3/2020, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)

- che alla data del 23 febbraio 2020 aveva in essere un rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le Associazioni/ Sportive Dilettantistiche:

il quale prevedeva il mio apporto per tutto il mese di marzo 2020;

- che nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 non ha percepito alcun altro reddito da lavoro.

Data 21/03/2020

In fede

.....